



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTANI, VACCARI e BODEGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2010

Istituzione di zone franche montane nelle province di Verbania
Cusio Ossola, Sondrio e Belluno

ONOREVOLI SENATORI. – La crisi internazionale ha colpito tutte le economie, mettendo in crisi interi Stati nazionali e ha acuito le difficoltà dei territori e delle popolazioni residenti nelle zone montane a ridosso dei confini nazionali, che già in condizioni «normali» risentono della particolare collocazione geografica, che causa enormi problemi socio-economici. La politica fiscale «aggressiva» degli Stati esteri confinanti, inoltre, favorisce la fuga dei capitali, degli imprenditori e dei lavoratori, i quali preferiscono varcare il confine e godere di consistenti agevolazioni fiscali.

Il presente disegno di legge mira, seguendo la linea del Governo, che ha di recente istituito ventidue nuove zone franche urbane, a definire tre nuove zone franche

montane nelle province di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno. La definizione di tali zone dovrà tenere conto delle peculiarità dei territori interessati, situati a ridosso dei confini nazionali e costituiti per la grandissima parte da rilievi montuosi.

Il disegno di legge è costituito da quattro articoli: l'articolo 1 istituisce le zone franche montane e crea un fondo di 20 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di intervento. L'articolo 2 stabilisce le agevolazioni sia per le imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2011, sia per le imprese che vorranno insediarsi nelle zone franche montane dopo il 1° gennaio 2011. L'articolo 3 stabilisce le modalità di definizione delle zone, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione zone franche montane)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale nelle zone montane confinanti con Stati esteri e di attirare nuovi capitali e sostenere le imprese esistenti, con importanti benefici in termini occupazionali e di benessere sociale complessivo, sono istituite, con le modalità di cui all'articolo 3, zone franche montane nei territori delle province di Verbano Cusio Ossola, Sondrio e Belluno. Per le finalità di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per provvedere al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.

(Agevolazioni per le piccole e microimprese)

1. Le piccole e microimprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui all'articolo 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento,

per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, per i soli immobili siti nelle zone franche montane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

2. Le piccole e le microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2011

possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

(Definizione delle zone franche montane)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche montane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui all'articolo 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui all'articolo 1. L'efficacia delle disposizioni del presente disegno di legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE ed alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

